



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Ordinanza n. 2014/00011 del 28/01/2014

Oggetto: Istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione forza in Via Crispi. Ditta esecutrice SOC. COOP. SOC. L'ULIVO con sede a Treviglio.

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

**IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI**

VISTO lo stato necessita' di eseguire lavori di potatura alle piante ubicate in V. Crispi al fine di garantire la pubblica incolumita';

CONSIDERATO che non sussistono piu' le condizioni sufficienti di sicurezza dei soggetti arborei pertanto si deve procedere con interventi di potatura delle branche a rischio di caduta;

come effettivamente i prospettati lavori siano incompatibili, anche stante l'incertezza circa l'ampiezza del necessario intervento e per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e pedociclabile e con la sosta dei veicoli, nella zona che sara' delimitata dalla segnaletica di cantiere;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTI, altresì, gli Artt. Dal 30 al 43 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000;

VISTI gli Artt 1 e 21bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente,

ACCERTATA quindi la propria competenza per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione delle necessaria segnaletica temporanea per lo svolgimento dei lavori in premessa descritti previsti il **giorno 02.02.2014 ULIVO e comunque fino al termine dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Soc. COOP. SOCIALE "L' ULIVO di Treviglio, come segue:**

- 1. E' istituito il divieto di transito temporaneo in Via Crispi nel tratto compreso tra Via Madonna delle Grazie e V. Vailati, il giorno 02.02.2014 dalle ore 7,30 alle ore 19,00 del giorno stesso, ad eccezione dei mezzi operanti dell' impresa ed ai residenti limitatamente per accedere ai passi carrai;**

2. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo nella zona interessata ai lavori, sopra descritti, il giorno 02.02.2014 dalle ore 7,30 alle ore 19,00 del giorno stesso;

- 1) Limite di velocità progressivamente a scalare fino a 30 km/h dalla prossimità alla corrispondenza della zona dei lavori
- 2) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine dei lavori, costituenti cantiere stradale, in premessa descritti anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo degli stessi a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;
- 3) Il responsabile dei lavori, se necessario alle condizioni della viabilità e alla sicurezza dell'utenza in generale, attua il divieto di transito temporaneo nella via interessata dai lavori e vie limitrofe, eccetto gli automezzi dell'impresa operante ed autorizzati
- 4) E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati, per i veicoli destinati ai lavori in oggetto compresi quelli dei residenti e non residenti che debbano raggiungere gli immobili in loro godimento che consentano lo stazionamento al loro interno degli stessi veicoli, solo per quanto attiene il divieto di transito;

ORDINA

Al Dott. Agr. GIACOMO RONDI:

- 1) Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- 2) Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata dei lavori sopra prospettati della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione nonché luminosa di cantiere, di cantiere ed ossidionale di cantiere, quest'ultima anche secondo il combinato disposto degli art. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e giusto quanto previsto dal Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;
- 3) Di provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013 (G.U. n.67 del 20/03/2013) "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"
- 4) Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale indicata nel D.P.R. 16/12/1992 n.495 Reg.di esecuzione e attuazione del C.d.S. e successive modifiche.;
- 5) Quando, in conseguenza dei lavori sopra descritti, viene precluso il regolare transito ai pedoni ed ai ciclisti, deve essere realizzato o organizzato o indicato un idoneo percorso alternativo per questa categoria di utenti, che tenga conto delle normali garanzie di sicurezza, nei modi prescritti dal C.d.S.;
- 6) I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità;
- 7) Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;

- 8) Al termine dei lavori dovrà controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze.
- 9) Su richiesta del Comando di P.L. dovrà inviare, la dichiarazione, contenente la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento della prescritta segnaletica stradale;
- 10) Nel caso di prolungamento dei lavori, in origine non previsto, dovrà nell'immediatezza darne avviso scritto al Comando della Polizia Locale, che potrà comunque a sua discrezione, imporre l'immediata sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni della strada allo stato originario;
- 11) Al termine dei lavori il richiedente e/o il concessionario dovrà riattivare la segnaletica stradale preesistente;
- 12) Il responsabile: dei lavori / dei cantieri stradali / delle occupazioni del suolo pubblico / delle attività, dovrà farsi carico di ritirare copia dell'atto richiesto che dovrà essere tenuto sul posto oggetto della richiesta ed esibito in caso di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale;

All' Ufficio Tecnico

- 13) Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Crema, al servizio del 118 , al servizio del 115 , alla Polizia Stradale di Crema,
- 14) Di dare avviso alla Società Crema Servizi, all'U.R.P. per la divulgazione della notizia ai mas media, Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema, all' A.T.I. AUTOGUIDOVIE S.P.A. di Milano delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento;
- 15) La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto e/o nei tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori in premessa descritti;

MANDA

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- **alla Polizia Locale** per i controlli di competenza;
- all'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla notifica della stessa al/alla ditta **Soc. COOP. SOCIALE "L' ULIVO con sede a Treviglio**

AVVERTE

Il responsabile del cantiere stradale, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza l'attività sarà sospesa fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

AVVERTE

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Dati ditta esecutrice: Soc. COOP. SOCIALE "L' ULIVO" con sede in V. Bressana, 35 –
Treviglio cap 24047–
Tel 0363/304006 fax 0363 18433458 cell.335 75 744 33
info@cooperativaulivo.it

28/01/2014

IL DIRIGENTE
Ing. Federico Galli

www.AlboPretorionline.it 28/01/14